

Verbale assemblea straordinaria associazione DICIOTTESIMO MERIDIANO APS



L'anno 2023, il giorno 03 del mese di GENNAIO, alle ore 12.00, presso la sede legale in Ruffano, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) – INTEGRAZIONI RICHIESTE ex art. 31 comma 8 D.M. 106/2020

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Tanisi Stefano, che chiama a fungere da segretario la signora Cito Claudia, che verbalizza la seduta.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti tutti i soci iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù delle integrazioni richieste dalla regione Puglia in merito all'iscrizione nel RUNTS. In particolare si richiede modifica dell'articolo 5 dello statuto relativo al diritto di voto dei soci minorenni e dell'articolo 9 relativo ai quorum dell'assemblea.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

L'articolo 5 viene così modificato:

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Per i soci minorenni, il diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

L'essere socio comporta l'adesione allo statuto e agli eventuali regolamenti interni. Il socio dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione, sostenerne le rivendicazioni, uniformarsi alle decisioni del consiglio direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e la sua partecipazione alla vita associativa non è temporanea ma finalizzata al raggiungimento e mantenimento dello scopo associativo.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.

L'articolo 9, al comma 6, viene così modificato:

Articolo 9 - Assemblea ordinaria e straordinaria

6. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Claudio Go

Il Presidente

Silvia Taur

Statuto dell'Associazione Culturale "DICIOTTESIMOMERIDIANO APS"

Articolo 1 – Denominazione, sede

E' costituita, ai sensi del Codice civile, e in conformità con il D.Lgs. 117/2017, l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale "DICIOTTESIMOMERIDIANO APS", con sede in Ruffano (LE), via Santa Maria Sanità n. 15.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente. L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale

Articolo 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica, acconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'Associazione si impegna a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali.

2. L'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro o di un circolo. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione dei fini sociali.

3. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire e affiliarsi ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

4. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 177/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

In particolare l'Associazione si propone di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità attraverso la promozione, la gestione e l'organizzazione di iniziative nel campo artistico,

culturale, sociale, scientifico, ambientale e paesaggistico. Potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di realizzare gli scopi istituzionali. Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività istituzionali o connesse e strumentali alle stesse:

- curare e gestire un portale internet come luogo di incontro, scambio, divulgazione, informazione;
- curare edizione e redazione di pubblicazioni (sia on-line che off-line), a carattere divulgativo sui temi di interesse specifico;
- organizzare (in proprio o per conto di terzi) corsi e stages di formazione ed incontri culturali anche tramite sistemi on line;
- programmare e gestire censimenti di beni culturali ed ambientali di proprietà pubblica o privata;
- progettare e realizzare campus e laboratori ludico-ricreativi, ludico-sportivi e di educazione culturale, artistica, ambientale presso scuole, istituti ed enti pubblici o privati;
- predisporre eventi ed iniziative culturali come convegni, seminari, concerti, programmazioni cinematografiche, mostre su svariate tematiche;
- organizzare e coordinare servizi relativi al turismo culturale, ambientale, all'ecoturismo, al turismo enogastronomico, anche attraverso la gestione di servizi (prenotazione e biglietteria, centri di accoglienza turistica, percorsi integrati, escursioni, visite guidate e qualsiasi servizio di informazione e accoglienza per i visitatori);
- curare la gestione in convenzione di biblioteche, musei, siti culturali, riserve ambientali, siti archeologici, centri culturali appartenenti ad enti pubblici o privati;
- proporre e realizzare progetti di valorizzazione culturale per enti pubblici e privati;
- effettuare indagini statistiche e sociologiche sul contesto territoriale e il profilo socio-demografico della popolazione d'interesse;
- organizzare corsi di formazione su tematiche attinenti la tutela, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale ed ambientale, anche con l'apporto di personale esterno;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi su abbigliamento o qualsiasi gadget, di cui potrà effettuare la vendita all'interno dei luoghi in cui opera;
- individuare, pubblicizzare e commercializzare prodotti legati alla cultura e alle tradizioni del territorio;
- stimolare l'acquisizione di modelli comportamentali sani, evoluti e partecipativi attraverso l'elaborazione di percorsi di integrazione sociale e la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e di sostegno didattico di base, contrastando la dispersione scolastica e stimolando la motivazione allo studio, alla lettura ed alla ricerca anche applicata;
- creare un centro di documentazione o un circolo culturale per gli associati e i cittadini, offrendo un servizio di pubblica utilità;
- collaborare con gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose;
- chiedere in concessione ad enti pubblici o privati e quindi gestire terreni (anche provenienti da confische), beni demaniali in genere; acquisire ed alienare, possedere, affittare immobili, terreni, attrezzature, strumenti, materiali e beni connessi all'oggetto sociale;
- esercitare attività sussidiarie, connesse o complementari alle precedenti purché, in caso si tratti di attività ritenute commerciali dalla normativa fiscale vigente, esse siano secondarie ed accessorie alle attività istituzionali.

Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione potrà:

- richiedere contributi e finanziamenti ad Enti pubblici e privati;
- ricevere donazioni o erogazioni da aziende e privati cittadini;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale.

6. È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

7. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 4 – Ammissione

Possono far parte dell'Associazione DICIOTTESIMOMERIDIANO, in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle e che siano dotate di un'irreprendibile condotta morale e civile.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda, è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda; l'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa è personale, non rimborsabile e intrasmissibile.

Volontari:

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori:

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli

ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Per i soci minorenni, il diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

L'essere socio comporta l'adesione allo statuto e agli eventuali regolamenti interni. Il socio dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione, sostenerne le rivendicazioni, uniformarsi alle decisioni del consiglio direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e la sua partecipazione alla vita associativa non è temporanea ma finalizzata al raggiungimento e mantenimento dello scopo associativo.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.

Articolo 6 - Perdita della qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
- e) morte del socio;
- f) mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio direttivo.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I soci decaduti ai sensi delle lettere a), b) ed f) sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;

- c) il Consiglio direttivo composto dai consiglieri eletti;

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria. Può essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante e-mail oppure a scelta del consiglio direttivo nei seguenti modi: a mezzo posta ordinaria, fax, telegramma, sms, affissione di avviso nella sede dell'Associazione, pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione o brevi manu. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.
4. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno un terzo dei soci e presentate al Presidente prima della data fissata per l'adunanza.
5. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
7. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da:
 - almeno la metà più uno degli associati, in regola col pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.
8. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10. L'assemblea nomina un segretario dell'assemblea stessa e, se necessario, uno o più scrutatori.
11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
14. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola col pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato per un numero massimo di quattro deleghe. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'Associazione.

Articolo 9 - Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per l'elezione a scrutinio segreto del Consiglio Direttivo dell'Associazione, i cui membri devono essere eletti tra i

soci, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, indicati e non nel presente statuto, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua; discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti; delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo; fissa l'ammontare del contributo associativo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

6. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. E' composto da un numero variabile da tre a quindici componenti compreso il Presidente. I primi componenti del Consiglio sono nominati in occasione della costituzione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio direttivo uscente. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito, elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario e il tesoriere. Ogni soggetto può svolgere più cariche all'interno del Consiglio.

Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola col pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 11 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati e pubblicati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 12 - Dimissioni

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà all'elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 13 - Convocazione del Consiglio direttivo e compiti

Il Consiglio direttivo (CD) si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche avvenire per via telematica o in videoconferenza, mediante l'impiego della tecnologia disponibile su richiesta del Presidente, così come le deliberazioni a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso i Componenti del Consiglio Direttivo fanno pervenire per iscritto con tutti i mezzi tecnologici disponibili la propria votazione sull'ordine del giorno. Le deliberazioni così assunte hanno efficacia immediata e saranno ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- ratificare le domande di ammissione dei soci;
- redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- redigere gli eventuali regolamenti interni e i programmi relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a dodici mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 14 - Il rendiconto e relativa approvazione e pubblicità

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige annualmente un bilancio consuntivo o un rendiconto e un bilancio preventivo, da sottoporre entrambi all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 D. Lgs. 117/2017 e del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020

In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero Consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso entro 90 giorni dovrà essere convocata assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Libri sociali:

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 15 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a donazioni, lasciti e successioni; eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Articolo 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, c. 1 D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c. 1 D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le leggi speciali in materia. Il presente statuto entrerà in vigore a partire dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano
REGISTRATO IL 09 GEN. 2023
SERIE 3 NUMERO 37
VERSATE EURO ESENTE



ADDETTO SPORTELLO F.O.
Antonio Avenfoglio
*** Firma su delega del direttore Provinciale ***
Antonella Rotolo